

versione attuale

3° ANNUALE

Art. 2 Requisiti

.....omissis.....

2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.

11° BIENNALE

Art. 21 Ammissione al corso e posizione

.....omissis.....

3. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

nuova versione

3° ANNUALE

Art. 2 Requisiti

.....omissis.....

2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi e non riacquistino l'idoneità entro il 10° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.

.....omissis.....

11° BIENNALE

Art. 21 Ammissione al corso e posizione

.....omissis.....

3. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data, lo stesso personale assumerà la veste di frequentatore.

.....omissis.....



DECRETO N.

Ministero della Difesa

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 - IV Serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale è stato bandito il concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3° corso annuale di 90 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la lettera n. 633/1-17 IS in data 21 luglio 2006, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi ha richiesto la rettifica del contenuto dell'art. 2 comma 3 del bando di concorso;
- VISTO** l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** l'art. 1 lett. a comma 2 del Decreto Dirigenziale in data 13 luglio 2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento sottufficiali del personale militare;
- VISTO** l'art. 2 comma 3, del D.M. 1 aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

DECRETA

L'art. 2, comma 2 "Requisiti" del Decreto Ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005 citato in premessa, è così modificato "I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto d'Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi e non riacquistino l'idoneità entro il 10° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purchè continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7. "

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

7 AGO. 2006

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Personale Militare
I Reparto - 2ª Divisione Reclutamento Sott. II
2ª Sezione

p. il DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di Divisione Sandro SANTRONI

IL CAPO DELLA 2ª SEZIONE
(Ten. Col. f. (RS) Roberto CANESTRI)

Sandro Santroni



DECRETO N.

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 327 in data 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 - IV Serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami per l'ammissione all' 11° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA la lettera n. 633/1-17 IS in data 21 luglio 2006, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi ha richiesto la rettifica del contenuto dell'art. 21 comma 3 del bando di concorso;
- VISTO l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO l'art. 1 lett. a comma 2 del Decreto Dirigenziale in data 13 luglio 2006, concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento sottufficiali del personale militare;
- VISTO l'art. 2 comma 3, del D.M. 1 aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

DECRETA

L'art. 21, comma 3 "Ammissione al corso e posizione" del Decreto Ministeriale n. 327 in data 26 aprile 2005 citato in premessa, è così modificato "Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data, lo stesso personale assumerà la veste di frequentatore."

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 7 AGO. 2006

p. il DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di Divisione Sandro SANTRONI

S. Santroni

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Personale Militare
I Reparto - 2ª Divisione Reclutamento Sott.li
2ª Sezione

P.C.C.
IL CAPO DELLA 2ª SEZIONE
(Ten. Col. (RS) ROBERTO CANESTRI)